CAMERA DEI DEPUTATI N. 3941

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori PACE (151); ALESSI (1786); TRABUCCHI (1904)

TESTO UNIFICATO
APPROVATO DALLA II COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 15 marzo 1967 (*Stampati nn.* ***151-1786-1904***)

—

Sospensione di termini processuali nel periodo feriale

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 18 marzo 1967

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

La stessa disposizione si applica per il termine stabilito dall'articolo 201 del Codice di procedura penale.

ART. 2.

In materia penale, il precedente articolo non si applica nei processi relativi ad imputati detenuti, qualora essi o i loro difensori espressamente rinunzino alla sospensione dei termini.

Nei casi in cui lo svolgimento del processo penale presenti carattere d'urgenza, questa

deve essere dichiarata dal Giudice competente con ordinanza motivata non impugnabile; in tali casi, i termini processuali decorreranno anche nel periodo feriale dalla data di notificazione dell'ordinanza.

ART. 3.

In materia civile, l'articolo 1 non si applica alle cause ed ai procedimenti indicati nell'articolo 92 dell'ordinamento giudiziario 30 gennaio 1941, n. 12.

ART. 4.

Le norme degli articoli 2 e 3 si applicano alle cause prevedute dagli articoli 91 e 92 dell'ordinamento giudiziario di competenza del Pretore e, per quelle indicate dall'articolo 92, anche a quelle di competenza del Conciliatore.

ART. 5.

In materia amministrativa, l'articolo 1 non si applica nel procedimento per la sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato.

ART. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.